



Comune di Cassino

**Proposta nr. 317 Del 27/02/2026 -
Num. settoriale 167**

Determinazione nr. 519 del 02/03/2026

AREA SERVIZI

Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COLLOCATI AI SENSI DELL'ART. 403 CC PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALLA TENIAMOCI PER MANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ANNO 2026. CIG BA6054ADFE

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM

Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 4 novembre 2024 con il quale è stato confermato l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area Servizi al dott. Pasquale Loffredo, Segretario Generale del Comune di Cassino;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto del Comune di Cassino;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 171 del 5/12/2025 di approvazione del DUP 2026/2028;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 181 del 22/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del Bilancio di Previsione 2026/2028;

Visto il P.I.A.O. 2025/2027 approvato con Delibera di G.C. n. 51 del 4/2/2025 e da ultimo aggiornato con Delibera di G.C. n. 581 del 27/11/2025;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 13/1/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Economico 2026/2028;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));

Vista la normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati e, in particolare, il combinato disposto dell'art. 31 della Costituzione della Repubblica Italiana in materia di protezione dell'infanzia e della Legge 27 maggio 1991, n. 176 di Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, la quale all'art. 3 stabilisce che *in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente*;

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;

Vista la Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 aprile 2021, n. 47, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano;

Vista la Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii. ad oggetto “Diritto del minore ad una famiglia” che, sancendo il diritto fondamentale per il minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ed in un ambiente idoneo, stabilisce, all'art. 2, che *“Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. (...)”*

Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare”;

Considerato che, a norma dell'art. 37 bis della Legge 4 maggio 1983, n. 184, al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono, si applica la legge italiana in materia di adozione, affidamento e di provvedimenti necessari in casi d'urgenza;

Considerato che, ai sensi della richiamata normativa, l'inserimento in una comunità di accoglienza può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 330 e 333 del Codice Civile ovvero, per esigenze di tutela individuale, dal Servizio Sociale nella sua qualità di pubblica autorità ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che individua, tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, gli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone, strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

Richiamato l'art. 6 della suddetta Legge che definisce le funzioni dei Comuni e, in particolare, al comma 4 stabilisce che *“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;*

Vista la legge regionale Lazio 12 dicembre 2003, n. 41 recante “Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;

Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e, in particolare, l’art. 33, comma 2, lett. i) secondo il quale la Regione Lazio stabilisce i parametri per la determinazione del sistema tariffario e della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 23 dicembre 2004, n. 1305 “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’art. 11 della L.R. 41/2023”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 2015, n. 124 in materia di “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 2015, n. 126 recante modifiche alla DGR 1305/2004. Revoca delle D.G.R. 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 19 dicembre 2017, n. 884 recante “L.r. 10 agosto 2016, n. 11 – art. 33, comma 2, lett. i) – Determinazione dei parametri per la definizione delle tariffe/rette per i servizi residenziali per l’accoglienza dei minori nelle strutture previste dalla deliberazione della Giunta Regionale 1305/2004 e ss. mm. e ii.”

Tenuto conto che la D.G.R Lazio n. 1305/2004 e ss.mm.ii. individua le seguenti tipologie di strutture residenziali per minori:

- Casa famiglia per minori;
- Gruppo- appartamento per minori;
- Comunità educativa di pronta accoglienza per minori.

Visto l’art. 26 del Regolamento dei Servizi Sociali del Comune di Cassino, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14/3/1996 e modificato con delibera n. 56 del 21/10/2002, recante la disciplina dei ricoveri dei minori in Istituti Assistenziali;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 8/3/2023 avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per prestazioni socio educative a carattere residenziale a favore di minori e/o nuclei madre-bambino assistiti dal Comune di Cassino”;

Premesso che il Comune di Cassino garantisce gli interventi suddetti provvedendo al ricovero e al mantenimento di minori presso strutture all’uopo autorizzate/accreditate secondo la vigente normativa, disponibili per recettività, nel rispetto delle condizioni personali del minore;

Atteso che la valutazione tecnica circa la sussistenza delle ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia è operata dall’Assistente Sociale assegnatario del caso, come da Relazione Sociale conservata agli atti d’ufficio;

Considerato che l’Amministrazione comunale per dare esecuzione ai provvedimenti adottati dal Servizio Sociale e/o dall’Autorità Giudiziaria, si avvale di soggetti terzi che forniscono servizi per l’accoglienza di minori in situazioni pregiudizievoli;

Dato atto che l’individuazione della struttura idonea ad accogliere il minore è operata dall’Assistente sociale competente, nell’interesse superiore del minore, tenendo conto di numerose variabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le caratteristiche personali del bambino,
- lo stato di salute psico-fisico del bambino, conseguente alle azioni pregiudizievoli dei genitori,
- la gravità della situazione di pregiudizio, maltrattamento o abuso,
- le indicazioni fornite dalla stessa Autorità Giudiziaria,
- il progetto di sostegno, elaborato, ove necessario, in collaborazione con i servizi competenti;

Dato atto che nel corso dell’anno 2025 è stato collocato, ai sensi dell’art. 403 cc, presso struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Teniamoci per Mano n. 1 MSNA, le cui generalità sono indicate, a tutela della riservatezza,

nell'allegato alla presente determinazione, censito mediante SIM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e rilevato che ad oggi non sono intervenuti provvedimenti di trasferimento;

Dato atto che l'individuazione della struttura non costituisce una scelta discrezionale tra gli operatori economici, ma è operata in attuazione dell'obbligo di accoglienza stabilito dalla legge a tutela inderogabile del minore e scaturente non da una procedura di gara, ma da un atto d'ufficio dell'Autorità di PS;

Dato atto che il Comune è tenuto a sostenere gli oneri di accoglienza e che, nel caso di specie, la scelta della struttura è derivata dall'indisponibilità di posti nelle reti ordinarie (SAI) e dalla necessità contingente individuata dall'Autorità di PS per garantire l'immediata incolumità dei minori di cui trattasi;

Rilevata l'opportunità, in ossequio al principio del *best interest of the child*, di garantire la continuità assistenziale ed educativa dei minori già inseriti presso le strutture gestite dalla Cooperativa Sociale Vita Nuova nell'anno precedente a seguito di affidamento in regime di urgenza dell'Autorità di PS;

Considerato che i minori hanno avviato presso tali strutture e nel relativo contesto territoriale in percorso di integrazione la cui interruzione risulterebbe gravemente pregiudizievole per l'esito del progetto educativo personalizzato;

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente la prosecuzione del rapporto con il medesimo soggetto qualora il cambio di operatore economico risulti incompatibile con la natura della prestazione sociale e la tutela dei diritti fondamentale del beneficiario;

Dato atto, pertanto, che il presente provvedimento di impegno di spesa riveste natura di atto vincolato in quanto finalizzato a garantire la prosecuzione dell'accoglienza dei minori di cui trattasi in ottemperanza alla legislazione vigente;

Ritenuto pertanto di dover impegnare le somme necessarie per garantire la prosecuzione dell'accoglienza dei minori suddetti per l'anno 2026, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti da parte dell'Autorità competente;

Richiamato l'art. 128 del D.lgs. 36/2023 secondo il quale sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:

- a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
- b) servizi di prestazioni sociali;
- c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

Rilevato che a norma dell'art. 128, comma 8, del d.lgs. 36/2023 *per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti;*

Vista la III Relazione agli articoli e agli allegati in materia di Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" del 7 dicembre 2022 nella quale, in materia di servizi alla persona, il Consiglio di Stato, pur rilevando che la disciplina risulta sostanzialmente immutata, segnala la portata innovativa della previsione dell'art. 128, comma 8, "con la quale – relativamente agli affidamenti di servizi alla persona inferiori alla soglia europea – si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, e gli obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. Si è inteso, con ciò, recepire le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell'attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione";

Dato atto che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle fonti suddette e in attuazione dell'art. 128, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023, non trova applicazione il principio di rotazione stabilito dall'art. 49 del medesimo decreto;

Visto il d.lgs. n. 117/2017 “*Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*” che all’art. 5 stabilisce che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto, tra l’altro, interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 che al punto 3.5 chiarisce, tra l’altro, che *gli affidamenti di servizi sociali in regime di autorizzazione o accreditamento in attuazione della legislazione regionale in materia sono fattispecie escluse dall’applicazione del codice degli appalti. Ad esse si applicano le previsioni delle leggi speciali statali e regionali vigenti in materia, integrate dai principi contenuti negli articoli 1, 2 e 3 del codice dei contratti pubblici.*

Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in materia di prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, attesa la particolarità di talune fattispecie, si rende necessaria la previsione di misure di semplificazione degli adempimenti per l’acquisizione del CIG per evitare l’introduzione di inutili appesantimenti procedurali;

Preso atto che la Soc. Cooperativa Sociale Teniamoci per mano risulta autorizzata con decreto sindacale del Comune di Castellino del Biferno n. 8 del 6/12/2023 e accreditata al n. 13 del Registro Regionale presso la Regione Molise, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5665 del 24/11/2023, quale soggetto autorizzato all’erogazione di servizi socio-assistenziali in favore di minori con ;

Richiamato il contenuto della convenzione prot. n. 11951/2026 sottoscritta con la Cooperativa recante l’indicazione delle prestazioni socio educative a carattere residenziale a favore di minori e/o nuclei madre-bambino assistiti dal Comune di Cassino per l’anno 2026;

Dato atto che il Codice CIG è stato attribuito ai soli fini della tracciabilità mediante Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC ed è **BA6054ADFE**;

Atteso che la spesa complessiva da sostenere è pari a € 21.760,00 oltre iva 5% per un totale di € 22.848,00 e trova copertura all’interno dello stanziamento assegnato a questo Settore per l’espletamento delle proprie funzioni e, segnatamente, sul capitolo 139850 del PEG 2026;

Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9, c. 2, D.L. 78/2009);

Dato atto che il legale rappresentante della Teniamoci per mano Società Cooperativa Sociale ha correttamente assolto agli obblighi di legge sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, indicando gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti da ricevere dal Comune di Cassino;

Accertata la regolarità contributiva giusta DURC on-line prot. n. INPS_ 48544036 del 28/11/2025 con scadenza 28/3/2026, acquisito agli atti e allegato alla presente Determinazione;

Accertato:

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e allegato al presente provvedimento;

Visti gli artt. 183 e 107, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) **di impegnare** in favore della Teniamoci per mano Società Cooperativa Sociale, avente sede legale in Isernia (IS), via Dante Alighieri n. 13, p.iva IT00948750948, la somma di € **22.848,00** (inclusa iva 5%) necessaria a sostenere le spese di collocamento in struttura e per prestazioni socio-educative in favore dei minori indicati nell'allegato py nell'anno 2026;
- 2) **di imputare** la spesa di € 22.848,00 al **Capitolo 139850 del PEG 2026**;
- 3) **di attestare** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di Finanza Pubblica in materia di pareggio di Bilancio introdotte dai commi 707 e ss. dell'art. 1 della legge 208/2015 e ss.mm.ii.;
- 4) **di dare atto** che le fatture dovranno essere intestate a Comune di Cassino e le stesse dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 al seguente Codice Univoco: C910G9;
- 5) **di provvedere** alla liquidazione della spesa con successivi provvedimenti a fronte di idonea documentazione contabile;
- 6) **di trasmettere** la presente determinazione, corredata dalla documentazione giustificativa, al Settore Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Responsabile del servizio;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 9) **di dare atto** che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato da questo Ente;

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 32, comma 5 delle Legge 18 giugno 2009, n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Il Funzionario Titolare di incarico di E.Q.

dott. Aldo Matera

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line.

Cassino li 02/03/2026

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim

Dott. Pasquale Loffredo



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Pagina 1 di 1

Determinazione AREA SERVIZI nr.167 del 02/03/2026

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026	Impegno di spesa	2026 435/0	Data: 02/03/2026	Importo:	22.848,00
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COLLOCATI AI SENSI DELL'ART. 403 CC PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALLA TENIAMOCI PER MANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ANNO 2026. CIG BA6054ADFE				
Capitolo:	2026 139850	RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA			
Codice bilancio:	12.01.1.0103	C.I.G.:	BA6054ADFE	SIOPE:	1.03.02.15.008
Piano dei conti f.:	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale				
Beneficiario:	0023635 - TENIAMOCI PER MANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				

.....

CASSINO li, 02/03/2026

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 317**Settore Proponente: **AREA SERVIZI**Ufficio Proponente: **Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili**Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COLLOCATI AI SENSI DELL'ART. 403 CC PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALLA TENIAMOCI PER MANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ANNO 2026. CIG BA6054ADFE**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **02/03/2026**

Il Responsabile di Settore

Dott. Pasquale Loffredo



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 317**

Settore Proponente: **AREA SERVIZI**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili**

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COLLOCATI AI SENSI DELL'ART. 403 CC PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALLA TENIAMOCI PER MANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ANNO 2026. CIG BA6054ADFE**

Nr. adozione settore: **167** Nr. adozione generale: **519**

Data adozione: **02/03/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **02/03/2026**

Il Responsabile di Settore

Dott. Pasquale Loffredo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **02/03/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 519 del 02/03/2026

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COLLOCATI AI SENSI DELL'ART. 403 CC PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALLA TENIAMOCI PER MANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ANNO 2026. CIG BA6054ADFE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 02/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO